



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 39/38 DEL 31.07.2018

Oggetto: **Richiesta di concessione mineraria temporanea per la coltivazione di argille smettiche denominata "Serra Narbonis" in agro di Villanovatulo. Proponente: Etas srl. Procedura di VIA D.Lgs. n. 152/2006.**

L'Assessore della Difesa dell'Ambiente riferisce che la Società Etas srl ha presentato, a giugno 2017, l'istanza di valutazione di impatto ambientale relativa all'intervento denominato "Richiesta di concessione mineraria temporanea per la coltivazione di argille smettiche denominata Serra Narbonis in agro di Villanovatulo" ascrivibile alla categoria di cui all'Allegato III alla parte seconda del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., lettera u) "Attività di coltivazione sulla terraferma delle sostanze minerali di miniera di cui all'art. 2, comma 2 del R.D. 29 luglio 1927, n. 1443".

La concessione mineraria, ricadente in territorio comunale di Villanovatulo, ad una distanza di circa 2.8 km a nord-est dal centro urbano, ha un'estensione totale di 57,12 ettari, di cui 5, distribuiti su due distinti cantieri estrattivi (cantiere 1 e cantiere 2), effettivamente interessati dagli scavi.

L'area di intervento è porzione limitata di una vecchia concessione mineraria con pari denominazione ma intestata a diversa Società e oggi decaduta. Rispetto a quest'ultima, nel progetto presentato dal proponente è prevista una riduzione di circa il 72% dell'estensione areale.

Il progetto consiste nella coltivazione di minerali di prima categoria di tipo argilloso di natura bentonitica e smettica per una capacità produttiva di 8.500-9.000 tonn/anno, per un totale di circa 128.000 tonnellate da estrarre in 15 anni. La coltivazione, che prevede lo splateamento del livello conglomeratico sovrastante la mineralizzazione (per 15-20 metri), sino al raggiungimento del banco di argille, si avvarrà di soli mezzi meccanici e si svilupperà per gradoni ascendenti di altezza ed inclinazione non superiori al 45° a partire dal cantiere 1 per poi proseguire nel cantiere 2. Nel cantiere 1, allo stato attuale, è ancora presente una zona di scavo gradonata, con un fronte estrattivo esposto che si sviluppa per circa 15 m di altezza. Il cantiere 2 si svilupperà interamente su una nuova area. Nel complesso gli scavi interesseranno una superficie di 12.200 m² nell'area del cantiere 1, e di 34.200 m² nell'area del cantiere 2.

Le diverse fasi operative previste in progetto riguarderanno la rimozione della coltre di terreno vegetale, e il suo stoccaggio temporaneo fino al riutilizzo nelle successive fasi di recupero,



l'estrazione del materiale di scopertura del giacimento e il parziale reimpiego dello stesso per le operazioni di recupero (mentre il surplus verrà gestito in regime di sottoprodotto), il rimodellamento e il contestuale recupero ambientale del sito.

Complessivamente si prevede di estrarre 67.541 m³ di minerale utile, mentre la volumetria complessiva di minerale argilloso e cappellaccio in banco e suoli da estrarre è stata stimata in 225.105 m³. La quantità di cappellaccio utile per il recupero ammonterebbe a 93.614 m³, mentre il tout venant conglomeratico da riutilizzare in regime di sottoprodotto (surplus) è stato valutato pari a 55.474 m³. Il restante è costituito da suolo da riutilizzare interamente per il recupero ambientale.

Le acque ricadenti all'interno delle aree di scavo saranno in parte regimate ed infine convogliate verso apposite vasche di decantazione, per essere riutilizzate per le esigenze di cantiere, senza re-immissione delle stesse nel circuito naturale delle acque. A seguito della dismissione e del recupero dei due cantieri, le vasche saranno dismesse e sarà ripristinato il naturale drenaggio verso il Rio Carrulo.

Non è prevista la realizzazione di discariche in quanto tutto il materiale estratto verrà commercializzato o riutilizzato per il recupero dei vuoti, mediante riempimento e rimodellamento dei fronti di scavo, e successiva semina.

In merito all'iter amministrativo, l'Assessore fa presente che il procedimento è stato avviato in data 9 giugno 2017 e che, a seguito delle pubblicazioni di rito, non sono pervenute osservazioni.

In data 26 luglio 2017 si è tenuta, a Villanovatulo, la presentazione pubblica dello Studio di impatto ambientale e del progetto, alla quale non è convenuto pubblico. Il successivo 24 novembre 2017 si è svolta la conferenza istruttoria, alla quale hanno partecipato, oltre ai rappresentanti della Società e ai funzionari del Servizio delle valutazioni ambientali (SVA), i rappresentanti del Dipartimento Provinciale di Cagliari e Medio Campidano dell'ARPAS Sardegna e dell' ASL di Cagliari.

Nel corso della conferenza è stata data lettura delle note del Servizio tutela del paesaggio e vigilanza per le provincie di Cagliari e Carbonia-Iglesias (prot. DGA n. 24882 del 24.11.2017) e dell'Ispettorato Ripartimentale del CFVA di Cagliari (prot. DGA n. 72936 del 8.11.2017).

Successivamente sono pervenute le note del Dipartimento Provinciale di Cagliari e Medio Campidano e della Direzione Tecnico Scientifica dell'ARPAS (prot. DGA n. 25687 del 4.12.2017).

A seguito della citata conferenza, con nota DGA prot. n. 768 del 15.1.2018, sono stati richiesti chiarimenti e integrazioni, che la Società ha consegnato, previa richiesta di proroga (prot. DGA 3658 del 19.2.2018), a marzo 2018 (prot. 6173 del 15.3.2018).



L'Assessore riferisce, quindi, che il Servizio delle valutazioni ambientali, tenuto conto di quanto emerso nel corso della conferenza istruttoria, della documentazione depositata e delle comunicazioni degli Enti coinvolti, considerato che la documentazione, così come integrata a marzo 2018, risulta adeguata per consentire la comprensione delle caratteristiche e delle dimensioni del progetto di coltivazione e recupero, della tipologia delle opere previste e del contesto territoriale e ambientale di riferimento, nonché dei principali effetti che possono aversi sull'ambiente, e delle relative misure di mitigazione, ha concluso l'istruttoria con una proposta di giudizio positivo in merito alla compatibilità ambientale dell'intervento in oggetto, a condizione che siano attuate le misure di mitigazione individuate nello SIA e rispettate e recepite nel progetto da sottoporre ad autorizzazione le prescrizioni di seguito riportate:

1. in fase di preparazione delle nuove aree di scavo:
 - a. preliminarmente alla fase di coltivazione di nuove superfici e allo scopo di favorire il successivo recupero dei suoli, il terreno vegetale dovrà essere asportato avendo cura di selezionare e stoccare separatamente gli orizzonti superficiali ricchi di humus e quelli più profondi;
 - b. dovrà essere assicurata la stabilità dei cumuli di terreno vegetale, evitando il dilavamento da parte delle acque di deflusso superficiale; qualora si preveda un periodo di stoccaggio del terreno vegetale superiore a un anno, sui cumuli dovranno essere realizzate idonee semine protettive con miscugli di specie erbacee ad elevato potere aggrappante, allo scopo di limitare la perdita di fertilità, il dilavamento e la dispersione di polveri;
2. in fase di esercizio dovranno essere messi in atto gli accorgimenti tecnico-progettuali e le più efficaci misure di mitigazione al fine di:
 - a. garantire la massima tutela di suolo, sottosuolo e corpi idrici mediante interventi di recupero e smaltimento a norma di legge di qualsiasi materiale inquinante sversato accidentalmente in superficie;
 - b. minimizzare gli effetti ambientali indotti dal rumore, nel rispetto della normativa vigente, dotando i mezzi meccanici di idonei dispositivi di attenuazione dello stesso;
 - c. contenere le polveri prodotte nelle fasi di estrazione, carico e trasporto, su piazzali, piste e altre aree potenzialmente polverose soprattutto durante le stagioni secche e le giornate ventose;
 - d. mantenere in perfetta efficienza la viabilità interna e quella che conduce ai cantieri estrattivi;
3. in caso di rinvenimento di falda acquifera nel corso della coltivazione, gli scavi dovranno



- essere arrestati alla quota che garantisca un adeguato franco dalla superficie freatica, e dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti necessari alla salvaguardia della risorsa idrica, provvedendo a segnalare l'interferenza agli Enti di controllo per i provvedimenti di competenza;
4. per gli interventi ricadenti in area Hg1 (area di scavo) e Hg2 (area non di scavo, ma entro il perimetro della concessione mineraria) del PAI, dovranno essere rispettate le prescrizioni generali per gli interventi ammessi nelle aree di pericolosità idrogeologica, nonché la disciplina della relativa area di pericolosità delle norme di attuazione del PAI;
 5. in riferimento al recupero:
 - a. come da progetto, il tout venant conglomeratico dovrà essere prioritariamente utilizzato per garantire un armonico recupero morfologico delle aree di scavo; secondariamente il surplus potrà essere utilizzato in regime di sottoprodotto. E' vietato l'abbandono di cumuli di tout venant o di altro materiale all'interno delle aree di cantiere e nelle aree limitrofe, sul cui divieto dovranno vigilare gli Enti competenti per il controllo;
 - b. su tutte le aree dovrà essere garantita la copertura dello sterile con uno strato di terreno agrario di spessore medio pari a quello originario. I volumi eventualmente mancanti dovranno essere compensati mediante l'apporto di terreno di qualità chimico-fisica idonea per le finalità di progetto e compatibile con i caratteri pedologici del sito; per l'arricchimento in sostanza organica ed elementi nutritivi del letto di semina, dovranno essere utilizzati esclusivamente fertilizzanti organici e compost di qualità conforme alla normativa vigente;
 - c. su tutte le aree rinaturalizzate dovrà essere evitato il pascolamento per il tempo necessario al completo recupero pedologico, agronomico e naturalistico dei luoghi;
 - d. le attività di inerbimento e piantagione del sito dovranno essere affiancate da personale esperto in materie agronomiche e forestali, in accordo con il Servizio Territoriale Ispettorato Ripartimentale del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale di Cagliari;
 6. la gestione dei rifiuti prodotti nel sito di cava, non derivanti direttamente dall'attività estrattiva, dovrà avvenire nel rispetto della parte IV del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;
 7. la Società Etas dovrà verificare l'idoneità del PMA proposto presso il competente Dipartimento provinciale dell'ARPAS, per quanto riguarda i parametri da assoggettare a controllo, le modalità e la periodicità delle relative misurazioni; inoltre dovrà essere definito il



- cronoprogramma delle singole attività di controllo, da comunicare, con congruo anticipo, unitamente alle date di inizio dei lavori per ogni singola fase delle attività di controllo, al medesimo Dipartimento;
8. in riferimento al rumore, qualora gli esiti del monitoraggio acustico previsto nel PMA dovessero evidenziare un superamento dei limiti imposti dalla normativa vigente, dovranno essere individuati interventi per la riduzione dei livelli di emissioni sonore al fine di garantire il rispetto dei limiti associati alla classe acustica assegnata;
 9. al fine di consentire il riscontro periodico delle previsioni progettuali, sia in termini di sfruttamento del giacimento che di recupero ambientale, nonché dell'applicazione delle presenti prescrizioni e delle misure di mitigazione, con periodicità triennale dall'avvio dei lavori, la Società dovrà trasmettere, allo SVA e agli Enti competenti per il controllo, una relazione tecnico-descrittiva, corredata di documentazione fotografica, planimetrie, sezioni e dati, attestante lo stato dei luoghi, l'avanzamento dei lavori di coltivazione e recupero, anche in termini di volumi estratti e volumi residui, e di recupero ambientale; alla relazione dovranno essere inoltre allegati i risultati del monitoraggio di cui al punto 8.

Tutto ciò premesso, l'Assessore della Difesa dell'Ambiente, constatato che il Direttore generale dell'Assessorato ha espresso il parere favorevole di legittimità, propone alla Giunta regionale di far propria la proposta di giudizio del Servizio Valutazioni Ambientali.

La Giunta regionale, condividendo quanto proposto e rappresentato dall'Assessore della Difesa dell'Ambiente

DELIBERA

- di esprimere, per le motivazioni indicate in premessa, un giudizio positivo sulla compatibilità ambientale dell'intervento relativo al progetto "Richiesta di concessione mineraria temporanea per la coltivazione di argille smettiche denominata "Serra Narbonis" in agro di Villanovatulo", proposto dalla Società Etas srl, a condizione che siano rispettate le prescrizioni descritte in premessa, sull'osservanza delle quali dovranno vigilare, per quanto di competenza, il Servizio Attività Estrattive e Recupero Ambientale, il CFVA, l'ARPAS, la competente Provincia e il Comune di Villanovatulo;



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 39/38
DEL 31.07.2018

- di stabilire che, fermo restando l'obbligo di acquisire gli altri eventuali pareri e autorizzazioni previsti dalle norme vigenti, la validità della presente deliberazione, ai fini della realizzazione dei lavori relativi all'intervento in oggetto, la cui data di inizio dovrà essere comunicata al Servizio delle valutazioni ambientali e agli Enti di controllo, è pari a dieci anni dalla pubblicazione della presente deliberazione nel sito web della Regione Autonoma della Sardegna, salvo proroga concessa su istanza motivata del proponente. La Società, in caso di modifiche progettuali o di rinnovo dell'autorizzazione, dovrà verificare presso il Servizio delle valutazioni ambientali la necessità di una nuova procedura.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Direttore Generale

Alessandro De Martini

Il Vicepresidente

Raffaele Paci